CAMERA DEI DEPUTATI N. **2458**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZILLI

Modifiche al codice di procedura penale in tema di scritti anonimi o apocrifi

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 240 del codice di procedura penale vigente dispone che « i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o provengano comunque dall'imputato ».

La surriferita disciplina riproduce sostanzialmente l'articolo 141 del vecchio codice e ribadisce il principio di civiltà giuridica della non acquisizione al processo e della non utilizzabilità degli scritti anonimi.

Già sotto l'imperio del codice abrogato la portata del principio era stata fortemente limitata per via giurisprudenziale, essendosi più volte affermato che uno scritto anonimo non può essere considerato *tamquam non esset*, ma impone comunque degli accertamenti in quanto o in esso si afferma il vero, ed in tal caso le indagini sono necessarie per acquisire le prove, ovvero contiene affermazioni mendaci, ed in tal caso l'autore del medesimo si è reso colpevole di un reato (calunnia, auto-calunnia, simulazione di reato) per il quale si deve procedere. Conseguenza di siffatta lettura del dato normativo è l'incremento esponenziale delle denunce anonime le quali, almeno in alcune zone del Paese, rappresentano ormai gran parte del carico di lavoro delle procure della Repubblica che sono solite disporre indagini anche in rapporto a scritti palesemente irrilevanti a fini penali con risultati, peraltro, assai modesti, atteso che la maggior parte di tali denunce non ha fondamento e che la individuazione dell'anonimo esponente è per lo più impossibile. Orbene, mentre è incontestabile che la polizia giudiziaria, come si serve di confidenti occulti, possa avvalersi di scritti anonimi per in-

traprendere indagini tendenti ad acquisire un'autonoma (e qualificata) notizia di reato, notevoli perplessità sorgono in ordine alla prassi succennata, che si risolve nell'utilizzo dello scritto anonimo come notizia non qualificata di reato in violazione del divieto di cui agli articoli 240 e 333 del codice di procedura penale.

Prescindendo da qualunque approfondimento circa la legittimità della prassi in parola, occorre rilevare che la stessa importa la sottoposizione di innumerevoli cittadini ad inutili indagini e l'impegno delle scarse forze disponibili in occupazioni prive di qualunque valenza.

D'altro canto, è sin troppo ovvio che l'utilizzo degli anonimi, sia pure al limitato fine dell'avvio di una indagine penale, ha contribuito enormemente alla condizione di paralisi in cui attualmente versano le amministrazioni pubbliche e segnatamente quelle degli enti territoriali. I costi sociali derivanti dall'utilizzo degli anonimi sono, dunque, troppo elevati rispetto ai limitatissimi vantaggi rappresentati dai pochi casi in cui gli anonimi stessi risultano veritieri.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo più puntuale la soggetta materia ed estendere la nuova normativa, onde evitarne l'agevole elusione, ai documenti a firma apocrifa.

L'articolo 1 riguarda i documenti anonimi dei quali vieta l'acquisizione e l'utilizzazione consentendo alla sola polizia giudiziaria – e non anche pubblico ministero – l'avvio di indagini volte a scoprire e a raccogliere le prove di un reato. L'articolo 2 estende la disciplina riguardante gli anonimi ai documenti recanti firme non autenticate, consentendo, peraltro, l'espletamento di verifiche tese ad acclarare l'identità vera dell'autore apparente.

L'articolo 3, infine, apporta le modifiche necessarie al terzo comma dell'articolo 333 del codice, raccordandolo e coordinandolo alla nuova disciplina di cui agli articoli 240 e 240-*bis*.

Nessun onere ricade a carico dell'Erario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 240 – *(Documenti anonimi). — 1.* Salvo che costituiscano corpo di reato o provengano comunque dall'imputato, i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati.

2. La documentazione della attività di indagine svolta in violazione del divieto di cui al comma 1 è inutilizzabile ed è conservata con le modalità previste per le denunce e gli altri scritti anonimi.

3. Le delazioni anonime e le fonti confidenziali possono essere utilizzate dalla polizia giudiziaria per l'avvio di indagini, ma non rivestono alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:

« ART. 240-*bis* – *(Documenti apocrifi). — 1.* Sono equiparate ai documenti anonimi le dichiarazioni e le denunce prive di sottoscrizione autenticata. Rispetto a tali denunce e dichiarazioni è consentito l'espletamento di indagini volte esclusivamente alla identificazione dell'effettivo dichiarante.

2. In caso di accertata autenticità delle sottoscrizioni, le dichiarazioni e le denunce di cui al comma 1 sono pienamente utilizzabili nel procedimento ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *3.* Delle denunce anonime o apocrife non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dagli articoli 240 e 240-*bis* ».

DDL13-2458
Lire 500